

DECRETO DEL DIRIGENTE

OGGETTO: Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) nella Regione Marche - Modifiche ed integrazioni del D.D. n. 132 del 27 febbraio 2018

DECRETA

1. di modificare il D.D. ASSAM n 132/DIRA del 27.02.2019, adottato dal Direttore in qualità di dirigente ad interim della PF "Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia", come di seguito riportato:
 - a. la zona infestata per la presenza di *A. glabripennis* è aggiornata come riportato negli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto e visualizzabile sul sito <http://www.tarloasiatico.marche.it/it/>, essa è costituita dalle zone in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata e che comprende tutte le piante che presentano sintomi causati da *A. glabripennis*. La superficie delle zone infestate ricade nelle province di Fermo, Ancona e Macerata. Nella provincia di Fermo sono compresi, del tutto o in parte, i comuni di Belmonte Piceno, Fermo, Grottazzolina, Magliano Di Tenna, Monte Giberto, Montegiorgio, Montottone, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, e Rapagnano; nella provincia di Ancona è compreso in parte il territorio dei comuni di Ostra, Senigallia e Trecastelli; nella provincia di Macerata è compreso in parte il territorio del comune di Civitanova Marche;
 - b. la zona cuscinetto per la presenza di *A. glabripennis* è aggiornata come riportato negli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto e visualizzabile sul sito <http://www.tarloasiatico.marche.it/it/>, essa è costituita dalle zone con un raggio di 2 km oltre i confini delle zone infestate; la superficie delle zone cuscinetto ricade per il focolaio in provincia di Fermo nei comuni di Belmonte Piceno, Fermo, Monte Giberto, Montegiorgio, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Montottone, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano e Torre San Patrizio, per il focolaio in provincia di Ancona nei comuni di Belvedere Ostrense, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Tre Castelli e Senigallia, per il focolaio in provincia di Macerata nei comuni di Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare;
2. Di dichiarare zona delimitata per la presenza di *A. glabripennis* le superfici costituite dalle descritte zone infestate e cuscinetto;
3. Di confermare l'applicazione all'interno delle zone infestate delle seguenti misure:
 - a) monitoraggio intensivo di tutte le piante ospiti come definite nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
 - b) abbattimento e cippatura di tutte le piante infestate da *A. glabripennis* secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale nel decreto del Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015;
 - c) abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante specificate presenti entro il settore attivo così come definito nell'allegato A del decreto ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015, salvo diversa disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale;
 - d) divieto di vendita e trasporto delle piante sensibili fatta eccezione per le piante spostate ai sensi del Decreto del Direttore ASSAM n. 91/DIRA del 31.01.2017, salvo diversa disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale;



- e) divieto di messa a dimora di piante specificate all'interno settore attivo così come definito nell'allegato A del decreto del Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015, salvo diversa disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale;
 - f) divieto di trasporto di legname infestato e legname specificato fatta eccezione per il legname infestato e per il legname specificato trasportati ai sensi del Decreto del Direttore ASSAM 91/DIRA del 31.01.2017;
4. Di confermare l'applicazione all'interno delle zone cuscinetto delle seguenti misure:
- a) monitoraggio intensivo di tutte le piante ospiti come definite nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione;
 - b) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura di tutte le piante specificate presenti nel settore attivo così come definiti nell'allegato A del decreto del Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015;
 - c) divieto di vendita e trasporto delle piante specificate, fatta eccezione per le piante spostate ai sensi del Decreto del Direttore ASSAM n. 91/DIRA del 31.01.2017, salvo diversa disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale;
 - d) divieto di trasporto di legname infestato e legname specificato fatta eccezione per il legname infestato e per il legname specificato trasportati ai sensi del Decreto del Direttore ASSAM n. 91/DIRA del 31.01.2017;
5. Di confermare, al di fuori delle zone delimitate, l'applicazione delle seguenti misure:
- a) monitoraggio intensivo di tutte le piante ospiti come definite nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione;
 - b) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante infestate;
 - c) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura di tutte le piante specificate presenti nel settore attivo così come definiti nell'allegato A del decreto del Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015;
6. Di pubblicare il presente atto per estremi sul BURM e per estratto sul sito istituzionale dell'ASSAM www.assam.marche.it;
7. Di comunicare al Servizio Fitosanitario Centrale e al Servizio Agricoltura della Giunta Regionale le zone delimitate e le misure fitosanitarie adottate con il presente provvedimento.

Prende atto che le misure di abbattimento e cippatura emanate con il presente decreto sono a cura e spese del proprietario e/o possessore dei vegetali interessati dalla misura fitosanitaria, ai sensi e per effetto del D.L.vo n. 214/2005, salvo diverse disposizioni.

Il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel presente atto può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.L.vo n. 214/2005.

Attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico dell'ASSAM.

Attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE



(Dott. Salvatore Infantino)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(n. 3 allegati)

